

N. R.G. 354/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Fabio Letterio Ciruolo	Giudice Rel. Est.
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. r.g. 354/2021

PROMOSSO DA

██
██
██

RICORRENTE

CONTRO

Publicazione
ripubblicazione o ripo



██
██
██

RESISTENTE NON COSTITUITA

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della ██████████;

esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;

udito il Giudice relatore;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento di ██████████

base delle risultanze che seguono:

- a) Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato per l'udienza del 9/11/2021 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale del 12/10/2021, non essendo stata reperita la società presso la sede e non essendo andata a buon fine la notificazione a mezzo pec della cancelleria;
- b) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 9 L.Fall., considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario;
- c) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 1 L.Fall., poiché si tratta di società che ha ad oggetto esercitato attività commerciale, per come emerge dalla visura camerale in atti;
- d) l'intimata è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 15 L.Fall., davanti al Tribunale nella persona del Giudice Relatore, e non ha inteso costituirsi, così impedendo al Tribunale di accertare l'eventuale insussistenza delle soglie minime di fallibilità nel periodo temporale previsto dall'art 1 L.Fall.;

Publicazione
ripubblicazione o ripo



Firma Elettronica di ARUBAPEC PER CA DI FIRMA GIUDIZIARIA Sentenza n. 233/2021 del 18/11/2021
Firma Elettronica di ARUBAPEC PER CA DI FIRMA GIUDIZIARIA Sentenza n. 233/2021 del 18/11/2021



- e) la soglia ex art. 15, ultimo comma, L.F. emerge sia dal ricorso per dichiarazione di fallimento, il cui credito recato dal decreto ingiuntivo dedotto ammonta a euro 16.886,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi e spese e compensi ivi liquidati, sia, tra l'altro, dagli estratti di ruolo acquisiti d'ufficio (ove il solo credito per IVA e relativi sanzioni e interessi per l'anno 2019 ammonta a oltre euro 25.000,00) e dai crediti per contributi indicati dall'INPS per complessivi euro 12.923,99;
- f) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 5 L.Fall., come risulta dall'istanza di fallimento avanzata, nonché dalla chiusura dei locali dell'impresa, dall'attestazione di inattività emergente dalla visura camerale in atti, oltre che dalla complessiva esposizione debitoria;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

P.Q.M.

Dichiara il fallimento della [REDACTED] sede in [REDACTED]
[REDACTED] avente come suo legale rappresentante p.t. [REDACTED]
[REDACTED].

Delega alla procedura il Giudice Fabio Letterio Ciraoło.

NOMINA Curatore l'avv. Giuseppe D'Aquila, il quale è invitato ad adempiere gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 35.1 del d. lgs. n. 159/2011 introdotto con d. lgs. n. 54/2018 in conformità a questo stabilito con apposita circolare di questa Sezione Fallimentare;

ORDINA al legale rappresentante della società fallita di consegnare al curatore entro tre giorni dalla notifica della presente il bilancio e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, se ancora non consegnati;

Publicazione
ripubblicazione o riproduzione



